

Thiene, 4 settembre 2020

CIRCOLARE MENSILE – SETTEMBRE 2020

Indice

○ Proroga secondo acconto per soggetti ISA.....	2
○ Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi	2
○ Proroga versamenti Pace fiscale	3
○ Ulteriore proroga dei versamenti delle cartelle di pagamento	3
○ Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	4
○ Proroga moratoria mutui e finanziamenti PMI.....	4
○ Fatturazione elettronica: nuovi” codici natura” dal 2021	5
○ Nuovo codice tributo per il credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici.....	6
○ Domanda di rimborso Iva UE	6
○ Bonus pubblicità: comunicazione dal 1° al 30 settembre	7
○ Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km – rifinanziamento	8
○ Territorialità Iva dei servizi elettronici.....	8
○ Indennità professionisti per il mese di maggio	9
○ Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020	9
○ SCADENZIARIO – SETTEMBRE 2020.....	10

Proroga secondo acconto per soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569 è **prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi

I **versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020**, di cui agli artt. 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al **50% delle somme** oggetto di sospensione, in un'unica soluzione **entro il 16.09.2020**, o, mediante **rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal 16.09.2020.

Il versamento del **restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di **24 rate mensili** di pari importo, **a decorrere dal 16.01.2021**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti cui si fa riferimento sono:

- **imposta sul valore aggiunto;**

- **ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;**
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.**

Si ricorda che potevano beneficiare della sospensione/proroga dei versamenti del mese di marzo esclusivamente i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro e della proroga dei versamenti di aprile e maggio esclusivamente i soggetti (con ricavi non superiori a 50 milioni di euro) che avevano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Proroga versamenti Pace fiscale

È stata disposta la proroga al **16/09/2020** delle rate in scadenza **tra il 9/03/2020 e il 31/05/2020**, derivanti da:

- definizione degli avvisi di accertamento (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli accertamenti con adesione (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli inviti al contraddittorio (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione dei PVC (art. 1 del DL 119/2018);
- definizione delle liti pendenti (art. 6 del DL 119/2018);
- definizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 7 del DL 119/2018).

La rata prorogata può essere pagata in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese. Rimangono fermi i termini di pagamento delle rate successive.

Ulteriore proroga dei versamenti delle cartelle di pagamento

Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono **tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020**, dovrà avvenire **entro il 30.11.2020**, con possibilità di chiedere la dilazione delle stesse entro il 30.11.2020.

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.03.2020 al 15.10.2020 potranno essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

🟢 Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Il “Decreto Agosto” ha chiarito che nel bilancio 2020, per società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, sarà possibile **rivalutare i beni dell'impresa per singolo bene** e non più solo per gruppi omogenei e le **partecipazioni risultanti dal bilancio in corso 31/12/2019**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

È possibile una rivalutazione gratuita ai soli fini civilistici ed è possibile scegliere i beni su cui pagare l'**imposta sostitutiva del 3%** per vedersi riconoscere rilevanza fiscale sui maggiori importi.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di **3 rate di pari importo**: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d'imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita (giugno/luglio 2021); le successive due con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

🟢 Proroga moratoria mutui e finanziamenti PMI

Il “Decreto Agosto” estende, di quattro mesi, la validità della moratoria straordinaria delle esposizioni debitorie, prolungando fino al **31 gennaio 2021** i termini prima fissati al 30 settembre 2020.

La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. La sospensione può riguardare:

- l'**intera rata** (quota capitale e interessi): gli interessi che matureranno durante la sospensione saranno pagati dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
- la sola **quota capitale**: gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

📍 Fatturazione elettronica: nuovi” codici natura” dal 2021

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 sono stati revisionati i “codici natura” da indicare nel documento XML. I nuovi codici potranno essere adottati a partire dal **1° ottobre 2020** e diventeranno **obbligatori dal 1° gennaio 2021**.

La revisione dei “codici natura” coinvolge anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro); con l’invio della comunicazione relativa all’ultimo trimestre 2020, in scadenza il 31 gennaio 2021, **potranno** essere utilizzati già i nuovi codici.

Inoltre, con i nuovi codici riferibili al “Tipo documento” l’operatore potrà scegliere di optare per l’**integrazione del documento intracomunitario ricevuto** (TD18) o per l’**emissione di autofattura in formato elettronico** per l’acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti, in alternativa alla presentazione dell’esterometro.

Di seguito si riepilogano i nuovi codici istituiti:

N2.1	Operazioni prive del requisito della territorialità IVA, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72
N2.2	Altre operazioni non soggette ad IVA
N3.1	Esportazioni
N3.2	Cessioni intracomunitarie
N3.3	Cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 c. 7 e 8 D.p.r. 633/72)
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro (art. 17 c. 5 D.p.r. 633/72)
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17 c. 6 lett. a D.p.r. 633/72)
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati (art. 17 c. 6 lett. a-bis D.p.r. 633/72)
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17 c. 6 lett. b D.p.r. 633/72)
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17 c. 6 lett. c D.p.r. 633/72)
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi (art. 17 c. 6 lett. a-ter D.p.r. 633/72)
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17 c. 6 lett. d-bis e d-quater D.p.r. 633/72)
N6.9	Inversione contabile – casi diversi dai precedenti

🟢 Nuovo codice tributo per il credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

L'art. 22 del D.I. 124/2019 ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate a seguito di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, di debito o prepagate).

Il credito d'imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:

- effettuate da esercenti che, nell'anno d'imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare **non superiore a 400.000 euro**;
- rese nei confronti dei **consumatori finali** a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il credito d'imposta è **utilizzabile**, solo in compensazione, **dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa** e il modello F24 deve essere presentato mediante i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

L'importo mensile delle commissioni addebitate sarà comunicato a mezzo pec o nell'*online banking* entro il ventesimo giorno del mese successivo dai prestatori di servizi di pagamento.

Con la risoluzione n. 48 del 31/08/2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6916" denominato "**Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124**" per l'utilizzo in compensazione **con modello F24**.

Il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta.

🟢 Domanda di rimborso Iva UE

Entro il 30.09.2020 sarà possibile presentare la **domanda di restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati, nel corso del 2019, in uno Stato membro Ue** diverso da quello di residenza, seguendo le disposizioni della Direttiva 12.02.2008, n. 2008/9/CE. Si pensi, ad esempio, all'Iva pagata su prestazioni alberghiere o per la messa a disposizione di stand per fiere espositive in un altro Paese dell'Unione.

La richiesta deve essere inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la quale ne curerà l'inoltro allo Stato che dovrà provvedere al rimborso. Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso variano a seconda del Paese destinatario dell'istanza, così come gli importi minimi di Iva a credito richiedibili.

Il nostro Studio resta a disposizione per la predisposizione e l'invio di dette istanze.

Bonus pubblicità: comunicazione dal 1° al 30 settembre

Il credito d'imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari, per il 2020, è stato innalzato dal 30%, al **50% del valore degli investimenti effettuati nel 2020** (non è necessario aver sostenuto nel 2019 analoghi investimenti).

L'agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con riferimento ad investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'accesso è necessario presentare:

1. la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", accessibile utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dall'area riservata accedendo a "Servizi per" alla voce "Comunicare". Tale comunicazione deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1° e il 30 settembre 2020**; restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 ai sensi delle disposizioni pre-Covid. Per le comunicazioni già trasmesse, il relativo credito d'imposta determinato a marzo verrà rideterminato con i nuovi criteri e sarà consultabile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
2. la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" necessaria per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che rispettano i requisiti richiesti. Salvo diverse indicazioni, la stessa dovrà essere presentata, sempre in via telematica, **dal 1° al 31 gennaio 2021**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

🕒 Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km – rifinanziamento

Il decreto di agosto annuncia lo stanziamento di nuove risorse per 400 milioni di euro per incentivare l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni.

A fronte dell'acquisto di un autoveicolo nuovo da parte sia di persone fisiche, sia giuridiche, **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, con **emissioni di CO2 fino a 110 g/Km**, sarà riconosciuto un contributo secondo le misure di seguito elencate:

- emissioni di CO2 da 0 a 60 g/Km:
 - con rottamazione: 2.000 euro
 - senza rottamazione: 1.000 euro
- emissioni di CO2 da 61 a 90 g/Km:
 - con rottamazione: 1.750 euro
 - senza rottamazione: 1.000 euro
- emissioni di CO2 da 91 a 110 g/Km:
 - con rottamazione: 1.500 euro
 - senza rottamazione: 750 euro

🕒 Territorialità Iva dei servizi elettronici

Il D.lgs. 1.6.2020 n. 45, pubblicato sulla G.U. 9.6.2020 n. 145, ha recepito all'interno del D.P.R. 633/72 le novità IVA previste dall'art. 1 della direttiva 2017/2455/UE in materia di commercio elettronico "diretto".

In particolare, il nuovo art. 7-octies D.p.r. 633/72 conferma la precedente disciplina, seconda la quale **il soggetto passivo che presta servizi elettronici, di telecomunicazione e tele radiodiffusione (c.d. "servizi TTE") nei confronti di privati committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea è tenuto ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto nello Stato del committente (identificandosi ai fini IVA in tale Stato o, in alternativa, avvalendosi del regime MOSS)**. La nuova norma introduce, però, un'eccezione, stabilendo che i servizi TTE resi a soggetti privati residenti in altri Stati membri sono **rilevanti ai fini IVA nello Stato del prestatore** quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

- l'ammontare totale, al netto dell'IVA, dei servizi TTE resi da tale soggetto nei confronti di privati stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento del prestatore non ha superato nell'anno solare precedente la **soglia di 10.000 euro**, fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

Il prestatore che non ha superato la soglia di 10.000 euro può comunque optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro del committente.

Indennità professionisti per il mese di maggio

Il Decreto Agosto regola l'indennità per il mese di maggio spettante ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; la stessa aumenta da euro 600, ad **euro 1.000**.

Si ricorda che ai professionisti già beneficiari dell'indennità di aprile, l'erogazione di quella di maggio avverrà in via automatica, mentre per i professionisti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile le modalità di richiesta sono le medesime di quanto definito dal D.M. 29.05.2020, previa presentazione della domanda al proprio ente di previdenza entro il 14.09.2020.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Il Decreto Agosto, limitatamente al periodo d'imposta 2020, ha esteso l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito**. L'importo è stato elevato ad **euro 516,46**, in luogo dei precedenti 258,23.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn.

Cordiali saluti.

Metha Studio Associato

🟢 SCADENZIARIO – SETTEMBRE 2020

- 07/09/2020** Termine presentazione domande Credito d'imposta sanificazione
- 16/09/2020** Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Liquidazione Iva mensile
Versamento 7° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
(*salvo applicazione proroga "Coronavirus"*)
Termine presentazione Comunicazione Liquidazione periodica IVA (II° trimestre 2020)
Pagamento versamenti sospesi mesi di marzo, aprile e maggio (possibilità di rateazione)
- 25/09/2020** Presentazione elenchi Intrastat mensili – Agosto 2020
- 30/09/2020** Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Termine presentazione – Bonus Pubblicità
Termine adesione Consultazione Fatture Elettroniche
Domanda di rimborso IVA UE

